

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

I sottoscritti avv. Gaetano Fioretti, avv. Ilaria Gadaleta, avv. Lucia Legati, avv. Marina Pietropoli, e avv. Paolo Rosa (Foro di Trento) sottopongono all'approvazione del Congresso Nazionale Forense il seguente deliberato, sotto forma di mozione, avente ad oggetto

**ABROGAZIONE dell'ART. 66 L. 31 dicembre 2012 n. 247
UNIFORMITA' DELLA DISCIPLINA PRESCRITTIVA ANCHE PER LA CASSA NAZIONALE
FORENSE**

Considerato che

- L'art. 3 della L. 335/1995 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in:
 1. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – compreso il contributo di solidarietà del 10%, a esclusivo carico dei datori di lavoro, finalizzato al versamento in forme pensionistiche complementari (pur se a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (lett. a);
 2. cinque anni per tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie (lett. b).
- I termini di prescrizione sopra esposti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della Legge n. 335. Fanno eccezione i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
- in base all'art. 1, n. 2, L. 335/1995 «*Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico – sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni*».
- Sulla estensione dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alle casse professionali private si è formata, nel tempo, una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sentt. nn. 5522/2003; 11140/2001; 330/2002; 9525/2002; 9408/2002; 23116/2004; 6340/2005; 24863/2005; 2760/2006; 20343/2006; 5672/2012; etc).
- La Suprema Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 11140/2001; 330/2002; 23116/2004) che nell'obbligazione contributiva la prescrizione è di tipo estintivo vigendo il diverso principio dell'indisponibilità dei diritti desumibile dagli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., il che vuol dire che, una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione del diritto a riscuoterli ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva; di conseguenza l'ente previdenziale creditore non può più pretenderla né riceverla; la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
- Attraverso il principio di irricevibilità, l'istituto della prescrizione veniva, dunque, sottratto alla disponibilità delle parti.
- Con l'art. 66, la Legge n. 247/2012 ha stabilito che «*La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*».
- Orbene, mentre la prescrizione quinquennale e l'irricevibilità della contribuzione prescritta si applica a tutti i soggetti, l'art. 66 introduce un'eccezione non per tutti gli enti previdenziali privati, ma solo per la Cassa Nazionale Forense, che, con tale norma, non solo vede ingiustificatamente dilatarsi il termine (che dovrebbe essere) a tutela del contribuente, nel suo solo interesse, ma anche applicarsi in suo favore il principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936 c.c.) il titolare passivo del rapporto (il debitore/contribuente) può rinunciare alla prescrizione già maturata (art. 2937 c.c.), la detta prescrizione può operare solo su eccezione di parte (art. 2938 c.c.) e, una volta pagato il debito prescritto, non può più agire in ripetizione (art. 2940 c.c.).
- Sulla base del combinato disposto degli artt. 3, 2° comma, e 38 della Costituzione, appare di tutta evidenza che siffatto regime prescrizionale, poiché riferito ad un'unica categoria di cittadini, non può non essere considerato anticostituzionale quantomeno sotto il profilo della diversità di trattamento.

- Non è “dignitoso” pensare che questo problema, a posteriori della legittima richiesta dell’avvocatura al riconoscimento del proprio ruolo costituzionale, potrebbe essere portato all’attenzione (e sanzionato) dalla Corte Costituzionale.

Tanto premesso e considerato

SI CHIEDE CHE IL Congresso Nazionale Forense

voglia deliberare di proporre ai Ministeri e al Governo l’abrogazione dell’art. 66 L. 247/2012.

Avv. Ilaria Gadaleta (Delegata COA Bari)